

ANALISI

# Per le imprese familiari tetto a 10mila euro l'anno

**LA FACILITAZIONE**  
Entro il plafond  
l'aliquota contributiva  
è agevolata al 13%  
a prescindere  
dalla prestazione

di **Michele Tiraboschi**

**I**l sistema dei buoni lavoro della legge Biagi è da oggi operativo anche per i settori del commercio, del turismo e dei servizi. A ridosso delle festività natalizie è facile ipotizzare che quella dei giovani studenti con meno di 25 anni sarà la fattispecie di maggiore utilizzo anche perché riferita a qualunque tipologia di attività lavorativa.

Dopo il successo della sperimentazione nella vendemmia del 2008 e la successiva estensione al settore agricolo, viene confermata la strategia del ministero del Welfare volta alla messa a regime dell'istituto per fasi successive ovvero per singola tipologia di attività o settore. La preoccupazione, infatti, è che una generica estensione dei voucher a tutti i settori contemplati dalla legge Biagi potrebbe dare luogo, anche solo su un piano gestionale e operativo, agli inconvenienti e alle numerose problematiche registrate negli anni passati.

E in effetti, pur confermando nella sostanza le medesime modalità operative definite per il settore agricolo, la circolare Inps 104, pubblicata ieri, affronta in modo mirato alcuni nodi specifici del terziario, con riferimento all'impresa familiare.

Per tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese del commercio, del turismo e dei servizi e per qualunque tipologia di attività lavorativa sarà possibile utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento, in primo luogo, ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza. Per l'individuazione dei "periodi di vacanza"

l'Inps richiama quanto già precisato dal ministero del Lavoro in materia di lavoro a chiamata, con la circolare 4/2005. Per le vacanze natalizie si deve intendere, pertanto, il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio di ogni anno, mentre per le vacanze estive vengono presi a riferimento i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

L'utilizzo dei buoni lavoro sarà possibile, in questo come in altri settori, in relazione a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Per i soli settori del commercio, del turismo e dei servizi, l'articolo 70, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 276/03 prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile. Ciò con riferimento a qualunque tipologia di attività o prestazione, ben al di là dunque dell'elenco tassativo indicato nelle restanti lettere dell'articolo 70, a condizione tuttavia di applicare la disciplina contributiva e assicurativa ordinaria dei rapporti di lavoro dipendente. Per questa fattispecie, stante la peculiarità della disciplina prevista sul piano contributivo e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, si dispone un rinvio in attesa di nuove istruzioni operative che verranno presumibilmente emanate nei primi mesi del 2009.

L'Inps precisa che anche per le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi sarà in ogni caso possibile sin da ora fare ricorso al sistema dei voucher, secondo il regime contributivo e assicurativo ridotto, per tutte le altre fattispecie tipizzate nelle lettere b), d), e), h) dell'articolo 70, già ricordate. Ciò fermo restando il tetto dei 10mila euro annui stabilito al comma 3 dell'articolo 70.

Quanto al regime contributivo, il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 276/03 dispone l'applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l'ampia e generica ipotesi di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), ma non quando l'impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere dell'articolo 70. Pertanto, e in via esemplificativa, se l'impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui, giovani studenti con meno di 25 anni (di cui alla lettera e dell'articolo 70) troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, a cui fa specifico - ed esclusivo - riferimento il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 276/03.

*Tiraboschi@unimore.it*

